

mette le due fatture: una vera che serve al commercio, l'altra fittizia che serve per ingannare l'autorità doganale. Ha lamentato pure il diritto di statistica, e finalmente si è lagnato dell'ordinamento del facchinaggio a Napoli.

Quanto a quest'ultima parte, io veramente, avverso a tutte le corporazioni sotto qualunque forma, non farei nessuna difficoltà a che mi si trovasse il modo, senza pregiudizio della dogana, di togliere di mezzo questo inconveniente; ma questo è più affare dell'autorità locale e del mio collega dell'agricoltura e commercio che mio.

Quanto all'importazione temporaria, ai dazi specifici e al diritto di statistica, onorevole Incagnoli, mi permetta di chiedergli il permesso di rimandare queste discussioni a sede più opportuna. Verranno in discussione le tariffe doganali, verrà il nuovo regolamento, insieme ai trattati di commercio, e allora le diverse questioni dei dazi specifici, del diritto di statistica, dell'importazione temporaria, che sono questioni delicate e gravi, si discuteranno a fondo. Io spero che l'onorevole Incagnoli vorrà aderire al rinvio, come gliene faccio preghiera.

**INCAGNOLI.** Ringrazio l'onorevole ministro.

**MAIORANA,** ministro per l'agricoltura, industria ed il commercio. Posso dichiarare all'onorevole Incagnoli, che sebbene il Consiglio di commercio venga ultimo fra i Consigli diversi permanenti che dipendono dall'agricoltura e commercio, pure sarà fra breve convocato. Questo è un ordine impartito dall'amministrazione e che io credevo che l'onorevole Incagnoli potesse conoscere. Ora aggiungerò che, per ciò che riguarda la corporazione nel Ministero si sono raccolti dei materiali, e forse non sarà lontana una qualche deliberazione in proposito.

**PRESIDENTE.** Capitolo 15. Dogane e diritti marittimi, lire 106,230,574.

Non essendovi opposizione questo capitolo s'intenderà approvato.

(È approvato.)

Capitolo 16. Dazi interni di consumo.

L'onorevole Romano Giuseppe ha facoltà di parlare, ma lo prego di essere breve altrimenti non so come potremo ultimare la discussione di questo bilancio.

**ROMANO GIUSEPPE.** Nelle angustie di tempo in cui versa la Camera, non prenderei la parola su questo doloroso capitolo se una espressa richiesta della Camera di commercio ed arti di Lecce, e di molti proprietari di quella provincia non me ne avessero imposto il dovere. Dirò dunque brevissime parole.

La legge sul dazio di consumo impone due specie di dazi sull'olio, che è sì ricco prodotto di molte

provincie dello Stato, il dazio sul consumo interno, e quello sull'esportazione.

L'articolo 6 della legge del 3 luglio 1864 permette il *transito*, il *deposito* e l'*introduzione temporaria* dei prodotti destinati ad esportarsi; e l'articolo 25 del regolamento generale, approvato con regio decreto del 25 agosto 1870, contemplando « le condizioni speciali dell'industria e del commercio ove sono stabiliti grandi depositi di olio » ritiene questi *come magazzini privati*, e qualora la dichiarazione d'immissione sia fatta dal proprietario, non richiede che la garanzia personale di questi, dispensandoli dalla doppia chiave e dall'intervento degli agenti daziari (sempre vessatorio) per entrarvi. »

Da queste disposizioni è manifesto che gli olii immessi nei depositi privati e destinati al *transito*, o all'*esportazione* sono esenti dalla tassa di consumo, e richiedono solo la dichiarazione d'immissione e la garanzia pel dazio di esportazione, ovvero di consumo, qualora non si esportassero; sono esenti dalla formalità della doppia chiave, e dal permesso ed intervento degli agenti daziari. I quali provvedimenti sono ben saggi; perocchè sarebbe assurdo ed ingiusto il far pagare un dazio di consumo sopra merce destinata all'esportazione: e poichè le cisterne nelle quali si deposita l'olio hanno bisogno di essere visitate una o più volte al giorno, ed il commercio dell'olio richiede diversi lavori per le diverse qualità che si esportano, sarebbe stato un intralciarne l'industria se non si fosse prosciolti dai ceppi della doppia chiave.

Ora cosa hanno pensato di fare taluni comuni chiusi della provincia di Lecce, ove si fanno grandi depositi di olio?

Hanno pensato di esigere un dazio di *transito*, un dazio vietato dalla legge, un dazio cui non hanno alcun diritto, un dazio che aggrava enormemente le condizioni dei produttori del genere e dei commercianti, e le funeste conseguenze di una legge, la quale è di per sè disumana ed ingiusta riguardo al consumo, per non renderla ancora più dolorosa.

Nè a ciò solo si è arrestato il municipio di Lecce. Esso contro l'espressa disposizione del citato articolo del regolamento, ha preteso il preventivo permesso per la immissione del genere; il pagamento del dazio di consumo; il pagamento di un decuplo dazio qualora si avverasse il caso di qualche multa; la doppia chiave, l'intervento degli agenti daziari, ossia un cumulo di abusi e di soprusi incredibili se pur troppo non fossero veri.

La piazza di Gallipoli non si è spinta a tali eccessi; ma si è limitata alla esazione del dazio d'immissione da essa creato; e così, laddove il consumo della città di Gallipoli non giungerebbe a mille